

ATTO N. DD 2737

DEL 03/06/2021

Rep. di struttura DD-TA0 N. 152

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto “Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile di frantumazione mediante operazione di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e smi con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno localizzato nel cantiere ubicato nella porzione orientale dell’area che era occupata dal complesso industriale “ex Manifattura di Cuorgnè” in Località Bandone, 1/G ”

COMUNE: Cuorgnè

PROPONENTE: B.F. s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 29/03/2021 la Società B.F. s.r.l. con sede legale in Cossato (BI) – Via Castelletto Cervo n. 7 e PartitaIVA n. 0213780021 - ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto di “*Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile di frantumazione mediante operazione di cui all’allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e smi con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno localizzato nel cantiere ubicato nella porzione orientale dell’area che era occupata dal complesso industriale “ex Manifattura di Cuorgnè” in Località Bandone, 1/G*”, in Comune di Corgnè, in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. “*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.*”.

Sempre in data 29/03/2021 è stata effettuata dalla Società proponente, ai sensi del punto 5 della D.G.R. n. 25-24837 del 15/06/1998 “*D.Lgs n. 22/97. Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero dei rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività*”, la comunicazione relativa alla singola campagna di attività di recupero da effettuarsi con impianti mobili.

In ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa l'istruttoria è stata dunque coordinata con le procedure previste per le singole campagne di attività; con nota prot. n. 42323 del 15/04/2021, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati, individuati all'art. 9 della L.R. 40/98 ed al punto n. 9 della DGR n. 25-24837 del 15/06/1998, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

In data 06/05/2021 il proponente ha trasmesso delle integrazioni documentali spontanee.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni.

Rilevato che:

Il progetto presentato consiste in una campagna mobile di recupero (operazione R5 "*riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche*" di cui all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i.") dei materiali derivanti dalla demolizione di due manufatti posti all'interno del cantiere edile operante nella porzione orientale dell'area del complesso industriale "ex Manifattura di Cuorgnè", ad oggi occupato da fabbricati industriali principalmente in disuso, in Località Bandone, 1/G a Cuorgnè (meglio individuata al Catasto Terreni al Foglio 12, Particelle 905, 913, 931 e 958).

In particolare i manufatti oggetto di demolizione sono l'antica ciminiera ed un basso fabbricato posto nella porzione meridionale del sito in un progressivo stato di disuso e abbandono.

Gli interventi si inseriscono in un più ampio intervento di riqualificazione dell'area.

Tutte le operazioni di recupero dei rifiuti derivanti dalla demolizione dei 2 manufatti verranno svolte in un'area pavimentata posta in corrispondenza del basso fabbricato oggetto di demolizione.

La committente ha provveduto a verificare l'assenza di manufatti contenenti amianto presso l'insediamento. L'operazione di verifica sarà ripetuta nelle fasi di "strip out" e di demolizione accertando l'assenza di qualsiasi manufatto (tubazioni, coperture, pavimentazioni, tamponamenti, intonaci) che potrebbe contenere amianto.

I lavori di demolizione sono stati affidati all'impresa Escavazioni F.lli Bazzani s.p.a. che provvederà altresì alle riduzioni volumetriche e alla formazione dei cumuli di rifiuti da trattare.

L'area oggetto delle operazioni di recupero:

- è classificata secondo il P.R.G. vigente nelle "Aree destinate ad attività produttive" e in particolare in zona IPC "Aree per impianti produttivi esistenti che si confermano nella loro ubicazione".
- ricade in Classe II della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- ricade in Classe IV "Aree di intensa attività umana" del piano di zonizzazione acustica.
- non è soggetta a vincoli territoriali ed ambientali;

I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione, costituiti prevalentemente da conglomerati di cemento, intonaci, mattoni, ceramiche e C.A., sono classificati come rifiuti speciali non pericolosi che il proponente riconduce al codice CER 17.09.04 “Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alla voce 17.09.01 e 17.09.03”.

Le attività di recupero saranno effettuate con impianto mobile di frantumazione (REV, modello GCS 100, matricola 10304) mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il proponente dichiara che la quantità del materiale da trattare è stata stimata in circa 2.500 mc, corrispondenti a circa 3.750 t. Viene indicato che la durata di demolizione e frantumazione avrà una durata di 21 giorni lavorativi.

L’attività di recupero è finalizzata alla produzione di materie prime secondarie (MPS) per l’edilizia compatibili alle specifiche descritte nell’allegato C, della Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005, n. UL/2005/5205 riutilizzate nello stesso cantiere.

Considerato che:

L’istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dell’intervento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali che si prevede di adottare;
- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l’impatto dell’intervento;
- l’attività, svolgendosi per un periodo limitato, figura impatti di scarsa entità reversibili in quanto circoscritti al periodo di lavorazione dichiarato nella relazione tecnica;
- l’impianto mobile utilizzato per il recupero di rifiuti derivanti da demolizioni utilizzati nella singola campagna di attività è stato autorizzato dalla Provincia di Biella, ai sensi del comma 15 dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 ed s.m.i., con Determinazione Dirigenziale n. 1063 del 2/10/2018;
- il provvedimento autorizzativo sopra riportato ed i relativi allegati parte integrante dello stesso, contengono tutta una serie di prescrizioni e condizioni da rispettare per lo svolgimento delle singole campagne di attività;

Dalla relazione previsionale risulta il superamento dei limiti vigenti di immissione acustica rispetto ad alcuni ricettori. Le elaborazioni di previsione evidenziano comunque che per lo scenario analizzato i livelli si mantengono al di sotto del limite dei 70 dB(A) previsti dal Regolamento Acustico comunale per attività temporanee di cantiere in facciata ai ricettori.

Vista la natura dell’attività non si può comunque escludere che per determinati periodi possano risultare livelli di immissione più elevati ad alcuni ricettori rispetto a quelli calcolati in fase previsionale, derivanti dalla diversa posizione all’interno del cantiere delle sorgenti sonore, ed è pertanto necessario che venga richiesta e concessa deroga rispetto ai limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa per le attività di cantiere.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 9 comma 1 e 2 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”, l’Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti è di competenza comunale e comporta l’indicazione dei limiti temporali della deroga e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo, con possibili limitazioni orarie e di carattere organizzativo e

procedurale.

Ritenuto che:

Non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente trattandosi di attività svolte per un periodo limitato con impatti potenziali di scarsa entità e reversibili.

Le misure di mitigazione previste nella relazione tecnica e le prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo dell'impianto mobile nonché le eventuali ulteriori indicazioni stabilite dal nulla osta della singola campagna d'attività, possono considerarsi adeguate a limitare l'impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbabili.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 29/03/2021 ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Dovrà essere adottata ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati.

La realizzazione del progetto in modo difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152 2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

Adempimenti

Dovrà essere comunicata con congruo anticipo al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino e all'ARPA Piemonte la data di avvio e conclusione della campagna di attività di recupero secondo le previsioni di progetto.

Prima dell'inizio dei lavori di svolgimento della campagna di attività di recupero dovrà essere ottenuta l'Autorizzazione in deroga ai limiti acustici vigenti di competenza comunale.

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di "*Singola campagna di attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi con impianto mobile di frantumazione mediante operazione di cui all'allegato C lettera R5 della parte quarta del D.Lgs.152/06 e smi con quantità trattata superiore a 10 ton/giorno localizzato nel cantiere ubicato nella porzione orientale dell'area che era occupata dal complesso industriale "ex Manifattura di Cuorgnè" in Località Bandone, 1/G*" nel Comune di Cuorgnè presentato in data 29/03/2021 dalla Società Società B.F. s.r.l. con sede legale in Cossato (BI) – Via Castelletto Cervo n. 7 e PartitaIVA n. 0213780021 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 03/06/2021

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

